



COMUNE DI CANAL SAN BOVO  
(Provincia di Trento)

# LO STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 31 ottobre 2008

<b>INDICE</b>
---------------

**“LO STATUTO COMUNALE”**

**PREMESSA STORICA**

<b>TITOLO I – PRINCIPI</b>
----------------------------

- |        |  |
|--------|--|
| Art. 1 | Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore. |
| Art. 2 | Principi ispiratori e obiettivi programmati                  |

<b>TITOLO II – PARTECIPAZIONE</b>
-----------------------------------

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Art. 3   | Nozione                       |
| Art. 4   | Regolamento                   |
| CAPO I   | Iniziativa popolare           |
| Art. 5   | Istanze, petizioni e proposte |
| CAPO II  | Consultazioni popolari        |
| Art. 6   | Consultazione popolare        |
| Art. 7   | Consulte e Conferenze         |
| Art. 8   | Consiglio delle donne         |
| CAPO III | Referendum                    |
| Art. 9   | Norme generali                |
| Art. 10  | Esclusioni                    |
| Art. 11  | Norme procedurali             |

<b>TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI</b>
--

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| CAPO I     | Organi di Governo            |
| Sezione I  | Consiglio comunale           |
| Art. 12    | Attribuzioni                 |
| Art. 13    | Convocazione                 |
| Art. 14    | Consigliere incaricato       |
| Sezione II | Giunta Comunale              |
| Art. 15    | Attribuzioni e funzionamento |
| Art. 16    | Composizione                 |
| Art. 17    | Consigliere delegato         |
| Art. 18    | Mozione di sfiducia          |
| Sezione II | Il Sindaco                   |
| Art. 19    | Attribuzioni                 |

Capo II	Altri Organi
Art. 20	Il Presidente del Consiglio
Art. 21	Gruppi consiliari
Art. 22	Il Consigliere comunale
Art. 23	Commissioni
Capo III	Iniziativa partecipazione e controllo
Art. 24	Norme generali
Art. 25	Prerogative dell'opposizione

#### **TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

Art. 26	Principi
Art. 27	Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

#### **TITOLO V – GARANZIE**

Art. 28	Opposizioni e ricorsi
Capo I	IL Difensore civico
Art. 29	Il Difensore civico
Art. 30	Incompatibilità e ineleggibilità
Art. 31	Attivazione dell'istituto

#### **TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 32	Principi
Art. 33	Organizzazione
Art. 34	Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
Art. 35	Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
Art. 36	Il Segretario comunale
Art. 37	Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
Art. 38	Rappresentanza in giudizio

#### **TITOLO VII – ATTIVITA'**

Capo I	Principi generali
Art. 39	Enunciazione dei principi generali
Art. 40	Convocazione e comunicazioni
Art. 41	Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni
Art. 42	Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni
Capo II	L'Attività normativa

Art. 43	I Regolamenti
Art. 44	Le ordinanze
Art. 45	Sanzioni amministrative
Capo III	Il Procedimento amministrativo
Art. 46	Procedimento amministrativo
Art. 47	Istruttoria pubblica
Art. 48	Regolamento sul procedimento
Capo IV	Interventi economici
Art. 49	Principi

#### **TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA**

Art. 50	Linee programmatiche
Art. 51	Programmazione finanziaria- controllo
Art. 52	Gestione –controllo
Art. 53	La gestione del patrimonio
Art. 54	Servizio di tesoreria
Art. 55	Il revisore dei conti

#### **TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 56	Norme generali
Art. 57	Tariffe

#### **TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 58	Revisioni dello Statuto
Art. 59	Norme transitorie
Art. 60	Disposizioni finali

## PREMESSA STORICA

Le vicende storiche della Valle del Vanoi sono sempre state legate a quelle della Comunità di Primiero. Addirittura fino alla fine del '700 la comunità di Canal San Bovo era unita ad Imer sotto un'unica Regola.

Non vi sono attualmente prove documentali anteriori all'anno mille, anche se vari ritrovamenti archeologici in zona testimoniano una colonizzazione, anche se solo stagionale ed in quota, fin dal periodo mesolitico. La Comunità di Primiero si sviluppò inizialmente sotto la sfera d'influenza politica e culturale di Feltre e dei suoi vescovi il cui dominio andò declinando a partire dall'inizio del XIII secolo.

Secondo le ipotesi più accreditate sembra che la Valle del Vanoi sia stata colonizzata dalla gente di Imer, che a causa dell'aumento della popolazione si spinse fin oltre il Passo Gobbera alla ricerca di nuovi pascoli e boschi. Questo potrebbe spiegare l'appartenenza della nostra Valle alla Regola di Imer. Per altri studiosi invece la Valle era conosciuta fin dai tempi dei romani e si ipotizza che un ramo secondario della via Claudia Augusta Altinate seguisse il torrente Vanoi fino a Passo Cinque Croci per poi scendere in Valsugana (strada della Conseria).

Per tutto il XIII secolo la Valle del Vanoi non appare citata in alcun documento: la sua appartenenza alla Regola di Imer è fuori discussione e non può che significare uno scarso e tardivo popolamento.

La più antica fonte scritta a noi pervenuta, che testimonia la presenza di una comunità in Vanoi, risale al 1367: sono gli Statuti di Primiero, approvati da Bonifacio Lupi di Soragna (signore di Primiero dal 1349 al 1373). In questi Statuti vengono citati i patroni delle chiese di Primiero, fra cui anche San Bartolomeo, protettore della chiesa di Canal di Sotto.

Dal punto di vista amministrativo già dal '200 sembra delinearsi l'esistenza del Comune di Primiero, suddiviso in quattro Regole: Transacqua con Ormanico e Siror, Tonadico, Mezzano e Imer con Canal San Bovo. I problemi generali della Comunità di Primiero erano discussi dal popolo riunito in Parlamento nella piazza della Pieve dove erano conservati gli Statuti. Questa forma autonoma ed organizzata della Comunità fa in ogni caso pensare alla presenza di un'entità molto più antica.

Ogni Regola era retta da un marzolo, così chiamato perché eletto nel mese di marzo, coadiuvato da due deputati. Generalmente nella Regola di Imer e Canal, quando veniva eletto un marzolo di Imer i deputati erano di Canale e viceversa. Oltre al marzolo e ai deputati c'erano altre importanti figure, quali: i massari; i saltari del bosco; l'appaltatore [magazziniere] del bottiro; il giurato del pane, vino, ed altro; il beccaro; il capo di montagna; i guardiani del fuoco; i capi delle strade.

Le Vicinie di Imer e Canale avevano una certa indipendenza amministrativa, infatti oltre ai beni comunali indivisi, le due Comunità possedevano propri boschi e pascoli. Data la vastità dei territori della Regola già dal 1400 ci furono molti problemi a causa dei confini, soprattutto con le comunità confinanti di Castel Tesino e di Mezzano.

Seguendo le vicende di tutta la Comunità di Primiero, il Vanoi passò sotto varie dominazioni: dagli

Scaligeri a Carlo di Lussemburgo, Giovanni di Carinzia, i Tirolesi, De Lupis, Carraresi. Passata nel 1373 sotto il Dominio dei Duchi d'Austria, Conti del Tirolo, la Valle viene consegnata ai Conti Welsperg nel 1401. Questi vi domineranno per quattro secoli eccetto i brevi periodi di dominazione da parte della Baviera dal 1805 al 1809 e di occupazione napoleonica dal 1809 al 1815.

Nel 1786 "*Primier con Canal San Bovo*", dopo quasi 800 anni, passò dalla Diocesi di Feltre a quella Tridentina.

Il 4 marzo del 1794 viene emanato dall'Ufficio Circolare di Primiero il decreto che permette la separazione di Canal San Bovo da Imer. Le dispute per la divisione di pascoli e alpi in comune continuano però fino al 1797.

I primi anni del 1800 furono duri per la popolazione locale in conseguenza dell'occupazione napoleonica e di quella bavarese. Anche i *canalini* parteciparono all'insurrezione guidata da Andreas Hofer, come testimoniano alcuni "verbali" contenuti nel Libro di Regolamento della Comunità di Canal San Bovo. Con la Restaurazione Primiero e il Vanoi tornano nell'ambito dell'Impero Asburgico.

La Prima Guerra Mondiale segna il passaggio delle nostre valli dall'Impero Austro-ungarico al Regno d'Italia.

La prima normativa nell'ordinamento comunale venne regolata dalla Regione Trentino Alto Adige con le leggi n° 5 del 6 aprile 1956 (elezioni) e n° 29 del 21 ottobre 1963 (ordinamento) e loro successive modifiche ed integrazioni. Tale normativa è stata rivista con l'approvazione della L.R. n° 1 del 4 gennaio 1993.

## TITOLO I – PRINCIPI

### **Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore**

1. Il Comune di Canal San Bovo è costituito dalla popolazione e dalla parte del territorio della Repubblica come delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228 ed approvato dall' Istituto Nazionale di Statistica.

2. E' comprensivo delle frazioni distribuite sul territorio e cioè: Canale, Caoria, Ronco, Prade, Zortea e Gobbera, nonché degli altri nuclei abitati.

3. Confina con i Territori dei Comuni di: Mezzano - Imer - Siror - Predazzo - Ziano di Fiemme - Pieve Tesino - Castello Tesino - Cinte Tesino - Lamon - Sovramonte.

4. Capoluogo del Comune è il paese di Canale; in esso hanno sede gli Organi e Uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.

5. Il Comune di Canal San Bovo ha un suo stemma che è: "di rosso alla lontra di oro posta in palo, accostata da due palme dello stesso", con fiancheggiatura di due fronde di quercia e di alloro con sovrastante corona di Comune. Lo stemma è stato riconosciuto con decreto del Capo del Governo del Regno di Italia del 2.10.1929 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 3.10.1929.

6. Il Comune di Canal San Bovo fa uso nelle manifestazioni ufficiali del gonfalone comunale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento di data 31.05.1990 n. 6148.

### **Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmati**

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di sussidiarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura, religione ed opinione politica nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Può attivare forme di cooperazione, scambi, gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. Si adopera a favorire:

a) l'ordinata convivenza sociale e civile;

b) la parità giuridica, sociale ed economica tra donne e uomini, assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;

c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado di istruzione;

d) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;

e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione,

f) la tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;

g) la realizzazione dei diritti dei disabili, dei disadattati, dei sofferenti nella mente e nelle relazioni anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;

h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità ed un uso delle risorse ambientali attento anche alle esigenze delle generazioni future ed una sempre migliore vivibilità dei centri abitati;

i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;

l) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici;

m) il diritto alla cultura ed alla formazione permanente, all'esercizio ed alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;

n) la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;

o) una adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;

p) il sostegno e la valorizzazione del volontariato e delle libere associazioni;

q) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;

r) la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio;

s) la piena collaborazione con le altre Comunità locali e gli altri Comuni, con la Comunità di Valle nel cui nesso il Comune di Canal San Bovo opera, allo scopo di conseguire progressiva e concreta attuazione dei dettami costituzionali che riconoscono e promuovono le autonomie locali;

t) aderisce, nella persona del Sindaco, alla "Conferenza Permanente dei Sindaci di Valle" formata dai Sindaci dei Comuni delle Valli di Primiero, Vanoi e Mis.



## TITOLO II – PARTECIPAZIONE

### Art. 3. Nozione

1. Il Comune di Canal San Bovo promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa utile a fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e di quella degli Enti ed aziende dipendenti.

3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti e di informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

### Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

## CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

### Art. 5. Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi collettivi ed individuali, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli Organi cui sono indirizzate a dare

risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

## **CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 6 Consultazione popolare**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

### **Art. 7. Consulte e Conferenze**

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperativistiche, Il Comune sostiene a livello di frazioni assemblee ed altri incontri pubblici.

2. Il Sindaco, a tal fine, annualmente invita i cittadini e le Associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

3. Il Comune, inoltre, può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

### **Art. 8 – Consiglio delle donne**

1. Il Comune, attraverso il Consiglio delle donne, promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.

2. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la

Giunta Comunale e da ulteriori tre donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune.

3. Il Consiglio delle donne promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

4. Il Consiglio delle donne esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

### **CAPO III – REFERENDUM**

#### **Art. 9. Norme generali**

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### **Art. 10. Esclusioni**

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

### **Art. 11. Norme procedurali**

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta, l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

<b>TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI</b>
--

**CAPO I - ORGANI DI GOVERNO****SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE****Art. 12. Attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della letteratura, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, di importo superiore ad euro 300.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera ed i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

**Art. 13 Convocazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale e al programma dell'Amministrazione.

### **Art. 14. Consigliere incaricato**

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Periodicamente o comunque al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

## **SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 15. Attribuzioni e funzionamento**

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

### **Art. 16. Composizione**

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 4, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

### **Art. 17 Consigliere delegato**

1. Il Sindaco può nominare singoli Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito evitando il cumulo degli incarichi. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

### **Art. 18. Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

## **SEZIONE III - IL SINDACO**

### **Art. 19 Attribuzioni**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

## **CAPO II - ALTRI ORGANI**

### **Art. 20. Il Presidente del Consiglio**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

### **Art. 21. Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali comunicano, per iscritto al Sindaco, il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari è inviata l'elenco delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità settimanale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

### **Art. 22 Il Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.



### **Art. 23. Commissioni**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

## **CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO**

### **Art. 24. Norme generali**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

### **Art. 25. Prerogative dell'opposizione**

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

## **TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

### **Art. 26 Principi**

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma, effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio e comunicati nella prima seduta utile successiva.

### **Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorchè il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## TITOLO V – GARANZIE

### Art. 28. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Di ciò deve essere data comunicazione al ricorrente.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

6. Di ogni decisione della Giunta in merito a ricorsi in opposizione deve essere data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

## **CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 29. Il Difensore civico**

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### **Art. 30. Incompatibilità e ineleggibilità**

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

### **Art. 31. Attivazione dell'istituto**

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare e variare e/o revocare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## **TITOLO VI- ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### **Art. 32. Principi**

1.L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2.L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3.L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4.L'Amministrazione previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e di qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

### **Art. 33. Organizzazione**

1.Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2.La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune, attribuisce – con atto di indirizzo - funzioni, competenze e responsabilità relative.

3.Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.

4.La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

### **Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco**

1.Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2.Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati a singoli Assessori, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega o a dipendenti comunali qualificati ed individuati con atto di indirizzo.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi; delle decisioni assunte in merito andrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, nei limiti indicati dall'atto di indirizzo;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti e dall'atto di indirizzo.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **Art. 36. Il Segretario comunale**

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
  - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e) roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune, salvo deleghe attribuite a funzionari;
  - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

#### **Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

#### **Art. 38. Rappresentanza in giudizio**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

<b>TITOLO VII - ATTIVITA'</b>
-------------------------------

**CAPO I – PRINCIPI GENERALI****Art. 39. Enunciazione dei principi generali**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

**Art. 40. Convocazioni e comunicazioni**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

**Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, esclusi gli eventuali allegati, all'albo comunale e all'albo informatizzato al momento della sua attivazione.

2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

**Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni**

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.



## **CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA**

### **Art. 43. I Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque, pubblicandoli eventualmente sul sito informatico del Comune ove attivato.

### **Art. 44. Le ordinanze**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

### **Art. 45. Sanzioni amministrative**

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

## **CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 46. Procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto

dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

#### **Art. 47. Istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

#### **Art. 48. Regolamento sul procedimento**

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o sub-procedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

### **CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

#### **Art. 49. Principi**

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dai regolamenti nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

<b>TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA</b>
---

**Art. 50. Linee programmatiche**

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione annuale dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

**Art. 51. Programmazione finanziaria - controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;

c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati,

nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

#### **Art. 52. Gestione - controllo**

1.La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2.Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3.La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4.Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### **Art.53. La gestione del patrimonio**

1.I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2.I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati al valore di mercato, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente adeguatamente motivate ed approvate dal Consiglio. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

#### **Art. 54. Servizio di tesoreria**

1.Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2.L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3.Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

#### **Art. 55. Il revisore dei conti**

1.Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2.Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della

Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

## TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

### **Art. 56. Norme generali**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, economicità, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

### **Art. 57. Tariffe**

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
---

**Art. 58. Revisioni dello statuto**

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché siano trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

**Art. 59. Norme transitorie**

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 40 (quaranta).

**Art. 60. Disposizioni finali**

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali, al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento e a tutti i consiglieri comunali.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

\* \* \* \* \*